NTC ferro/acciaio Norme Tecniche delle Costruzioni e successivo Regolamento UE 305/11



Dal 1º luglio 2009 con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC) e successivamente con il Regolamento UE 305/11, vengono definiti gli obblighi per tutte le aziende impegnate nella produzione e trasformazione di prodotti da costruzione, in dettaglio:

- Il §11.3.1.7 definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc. e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti perla messa in opera o per successive lavorazioni.
- Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.
- Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
- I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività,indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione.
- Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.
- Nella dichiarazione deve essere indicato l'impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all'origine. Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali.
- Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
- La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.
- Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- 1) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- 2) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
- 3) qualora il Diretto dei lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
- Il Direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, fermo restando la responsabilità del centro di trasformazione.
- 4) della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.

## NTC ferro/acciaio Norme Tecniche delle Costruzioni e successivo Regolamento UE 305/11



## AL FINE DI SODDISFARE I REQUISITI SOPRA RIPORTATI L'AZIENDA DEVE:

- ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista al §11. 3. 1. 5. delle NTC.
  Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, in questo caso, attraverso specifiche procedure documentate, deve essere garantita la rintracciabilità dei prodotti.
- 2) possedere un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, certificato da parte di un organismo terzo indipendente. di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
- 3) nominare un Direttore Tecnico dello Stabilimento, che operi secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 3, del DPR 380/01 (iscrizione ad un albo professionale di tipo tecnico) e che abbia la responsabilità dell'esecuzione del processo di trasformazione. Il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare,tramite opportune prove che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto.
- 4) effettuare dei controlli sistematici in stabilimento (§11.3.2.10.3 delle NTC). Le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001. Con particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura poiché queste posso inficiare la resistenza meccanica dei materiali.
- 5) NeI caso di azienda che effettua Saldature Strutturali possedere una ulteriore Certificazione di Sistema Qualità in coerenza con la norma UNI EN ISO 3834:2006.
- 6) Qualificazione dello stabilimento o centro di trasformazione presso il STC del Ministero delle Infrastrutture (Istanza).

Ricordiamo inoltre che l'obbligo di Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1 (Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) è stata posticipata dal 01.07.2012 al 01.07.2014.

La marcatura è applicabile sia a strutture prodotte in serie o in kit che a strutture fuori serie, nonché prodotti in acciaio utilizzati in strutture miste acciaio-calcestruzzo. Alla luce della prossima entrata in vigore dell'obbligo della marcatura, si pone la problematica se procedere alla marcatura CE secondo la norma 1090 contestualmente all'iscrizione al Servizio Tecnico Centrale secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni.

Vogliamo comunque precisare che fino alla fine del periodo transitorio (30.06.2014) vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1, oppure si dovrà possedere l'attestato di qualificazione come centro di trasformazione.